

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1881

tinio di lista. Non è possibile che si mantenga il voto segreto quando voi adottate il sistema dello scrutinio di lista. Voi dovete dunque dimostrarvi prima che io approvi il vostro sistema, che la segretezza del voto non è una conquista della libertà, voi dovete mostrarmi prima, che il voto pubblico è migliore, ed allora io voterò lo scrutinio di lista; ma finchè non mi avrete dimostrato questo, non posso votarlo. L'onorevole Sonnino Sidney ha manifestato un inconveniente gravissimo, e per evitarlo nessuno ha fatto una proposta, nè potrà farla essendo impossibile.

Quando l'elettore deve scrivere più di un voto, ne perderete uno, ma avrete il mezzo di costringere l'elettore a firmare la scheda, per darvi la prova che ha votato per voi.

Io, ad esempio, posso esser costretto a votare per l'onorevole Depretis, per l'onorevole Cairoli, per l'onorevole Zanardelli e poi per *Giambartolo Romeo*, e così esser costretto a firmare la scheda. Ecco quello che accadrà. Come eviterete questo, o signori? Io, perdonatemi l'audacia, vi sfido a mostrarmi un mezzo per evitarlo; non lo troverete giammai. Dunque, o signori, prima di votare lo scrutinio di lista, mostratemi la necessità del voto firmato; mostratemi la ingiustizia del voto segreto.

Ho detto che dove è lo scrutinio di lista (la Spagna sola eccettuata che non vorrà sicuramente portarsi a modello di libertà nelle votazioni) vi è adottato il sistema delle candidature stabilite preventivamente alla votazione e per le quali si può soltanto votare.

Lo scrutinio di lista con questo sistema e con la scheda stampata può in qualche modo comprendersi, perchè in parte attenua i danni gravissimi che ne derivano. Quando l'elettore alquanto giorni prima dell'elezione conoscerà gli individui pei quali deve votare, sarà limitato nella scelta, ma non andrà incontro a sorprese, ed avrà in qualche modo la possibilità di prendere delle informazioni sul carattere, sulle qualità delle persone per cui deve votare.

Ripeto che anche con questo sistema la maggior parte dei danni resteranno, e ne resterà sempre tanto da far respingere questo modo di votazione, ma per lo meno non si avranno così votazioni intieramente per sorpresa, ed impersonali.

Ma le proposte che abbiamo innanzi, neppur a questo provvedono!

L'onorevole ministro dell'interno vi ricordava una sua esperienza intorno allo scrutinio di lista. Mi conceda l'onorevole ministro di rispondergli che la esperienza accennata da lui sta perfettamente contro il suo assunto. Cercherò di dimostrarlo. L'onorevole ministro accennava sicuramente alla

legge dell'ottobre 1848, la legge comunale e provinciale, per la quale si eleggevano i consiglieri provinciali e i consiglieri della divisione amministrativa per scrutinio di lista, e diceva come quella legge avesse fatto buona prova. Io non posso mettere in dubbio l'affermazione dell'onorevole Depretis, ma dico questo: che se quella prova all'onorevole ministro dell'interno una volta sembrò buona, altra volta non gli sembrò più tale; dirò di più, che se a lui quella prova è sembrata buona, alla Camera è sembrata pessima tanto da toglierne la causa. Infatti la legge del 1859 che seguì a quella del 1848 tolse lo scrutinio di lista nell'elezione dei consiglieri provinciali; la legge del 1865 non lo ammise più. Che più, o signori? Io ho detto che l'onorevole ministro dell'interno non ha trovato altra volta buona quella prova. Infatti vi ha proposto un progetto di riforma della legge comunale e provinciale, e se non prendo errore non vi ha proposto che i consiglieri provinciali siano nominati a scrutinio di lista.

MINISTRO DELL'INTERNO. Si nominano già a scrutinio di lista.

ROMEO. Che c'entra la elezione per mandamento, con lo scrutinio di lista per provincia, come era per la legge del 7 ottobre 1848?

Dunque l'esperienza messa innanzi a questo proposito, non ha valore alcuno, e deve avere grandissimo peso, l'essersi tolto lo scrutinio di lista provinciale, nell'elezione dei consiglieri. Ma io ho da far notare una vera esperienza dello scrutinio di lista, che dimostra come sia pessimamente riuscito questo sistema presso di noi. Io ho qui una statistica ufficiale delle elezioni per le Camere di commercio; ora la prova che ha fatto lo scrutinio di lista nelle elezioni dei membri delle Camere di commercio, è cosa che fa dolore, e se qualcuno vi fosse sostenitore di questo sistema, io credo che leggendo questa statistica diverrebbe, quale sono io, contrario.

Prendo a caso talune elezioni di membri delle Camere di commercio. Chieti, 896 elettori, 154 votanti; Ferrara, 1083 elettori, 97 votanti; Firenze, 5067 elettori, 651 votanti; Forlì, 1369 elettori, 42 votanti; Genova (una città eminentemente commerciale, o signori), 5963 elettori, 917 votanti.

Potrei leggerne parecchi altri di questi esempi sconfortantissimi, ma riassumo le medie generali. Nel 1878, 15,26 per cento di votanti sopra gli elettori; 1876, 18,77 media di votanti. Ora, quando si parla di esperienza dello scrutinio di lista, dovrebbe pure tener presente quello che da noi accade in queste elezioni.

Io potrei esaminare nelle sue parti questa stati-